GARA A PROCEDURA APERTA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DA PRESTARE PRESSO L'A.P.E.F. – AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA FROSINONE Srl- PERIODO DI MESI 12 CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN PERIODO DI ULTERIORI 12 MESI- CIG 944396E72

RISPOSTE A CHIARIMENTI

Parte 4 del 03/11/2022

CHIARIMENTO 7 del 03/11/2022

in merito alla gara in oggetto, siamo a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti:

Sub 1

Se è prevista la clausola sociale e in caso affermativo indicare il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario.

Sub 2

Se vi è un carattere, interlinea, formato da rispettare nella redazione dell'elaborato

Sub 3

Se è possibile allegare cv, slide ecc. e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all'elaborato

Sub 4

Se le festività infrasettimanali sono a carico dell'agenzia o se possono essere fatturate separatamente

Sub 5

Ai sensi dell'art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore.
Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.

Sub 6

Si chiede conferma che a saranno a carico dell'agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza,

parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2208.

Sub 7
Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

Sub 8
Relativamente alla registrazione del contratto e ai diritti di segreteria siamo a richiedervi, di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo.

RISPOSTE CHIARIMENTO 7

Sub 1
Non è prevista l'applicazione della c.d. Clausola Sociale

Sub 2
Non c'è carattere prestabilito. Si raccomanda di utilizzare dimensioni/font non inferiori a 10.

Sub 3
Si conferma la possibilità di allegare alla relazione cv o altro materiale reputato necessario dall'offerente.

Sub 4
Sono a carico dell'Agenzia.

Sub 5
Si conferma

Sub 6
Si conferma

Sub 7
Si conferma

Sub 8
I costi del contratto sono compresi nell'aggio

CHIARIMENTO 8 del 03/11/2022

Sub 1
Con riferimento alla risposta al chiarimento n. 3, la Scrivente insiste a che sia consentita – come per prassi ormai acquisita in tutte le procedure ad evidenza pubblica – la produzione della dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico per se e per i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016. Come noto la dichiarazione unica e cumulativa sulla insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 risponde ad esigenze di snellimento e di semplificazione meramente amministrativa.

RISPOSTE CHIARIMENTO 8

Sub 1
Fermo restando quanto già affermato nel chiarimento 3 si conferma che, altresì, sarà accettata la dichiarazione unica e cumulativa sulla insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 80.

CHIARIMENTO 9 del 03/11/2022
in merito alla gara in oggetto, siamo a richiedervi di riscontrare ai seguenti chiarimenti:

Sub 1
se le ore di assenza possono essere fatturate al costo del lavoro

Sub 2
se può essere prodotta la polizza in copia e produrre l'originale successivamente

RISPOSTE CHIARIMENTO 9

Sub 1

No. Sono a carico dell'Agenzia.

Sub 2
Si conferma la produzione della copia conforme della polizza, salvo produrre l'originale a prima richiesta dell' Ente.

CHIARIMENTO 10 del 03/11/2022

Sub 1
Con riferimento al chiarimento n.6 del 02/11/2022 si chiede cortese conferma che l'invio delle presenze da parte dell'utilizzatore avverrà entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento e che quindi la tempistica di sei giorni indicata nella risposta al chiarimento 6- sub 1 costituisca un mero refuso

se le ore di assenza possono essere fatturate al costo del lavoro

RISPOSTA CHIARIMENTO 10

Sub 1
Si conferma. E' stata pubblicata errata corrige del documento "Chiarimenti parte 3 del 02/11/2022".